

**STRATEGIE DI BLU BANCA
PER L'ESECUZIONE E LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PER
L'ACQUISTO E LA VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI**

(EXECUTION E TRANSMISSION POLICY)

APPROVATA DAL CDA NELLA SEDUTA DEL 30/03/2023

Indice

1. Premessa	3
2. Quadro normativo di riferimento	4
3. Execution policy	4
4. Trasmission policy	6
5. Istruzioni specifiche impartite dal cliente.....	12
6. Riesame delle strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini	12
7. Disponibilità del documento di sintesi sulla strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini impartiti dal cliente	12
8. Obblighi di informativa nei confronti della clientela	12
9. Sedi di esecuzione/negoziazione di Backup	13

1. Premessa

Le disposizioni vigenti emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia in materia di servizi di investimento in attuazione della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), nonché in attuazione del TUF, accrescono la trasparenza dei mercati finanziari e, soprattutto, la tutela del cliente della Banca (investitore).

Al riguardo:

- **l'esecuzione degli ordini** consiste nell'incarico conferito dal cliente alla Banca di acquistare o vendere strumenti finanziari in una delle sedi di esecuzione degli ordini previste dalla normativa e scelte dalla Banca (negoziatore per conto proprio, mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), sistemi organizzati di negoziazione (OTF) e internalizzatori sistematici);
- **la trasmissione degli ordini** consiste nell'incarico conferito dal cliente alla Banca (soggetto raccoglitore dell'ordine) di acquistare o vendere strumenti finanziari attraverso un altro intermediario finanziario (soggetto negoziatore) diverso dalla Banca fra quelli previsti dalla normativa (altre banche e/o altri intermediari autorizzati) e scelti dalla stessa Banca.

Pertanto, nel rispetto della citata normativa, la Banca deve definire:

- a) **una strategia di esecuzione (execution policy)**, ovvero scegliere per ciascuna categoria di strumenti finanziari le sedi di esecuzione che consentono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente (*best execution*);
- b) **una strategia di trasmissione (transmission policy)**, ovvero scegliere per ciascuna categoria di strumenti finanziari i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate dai medesimi al fine di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente (*best execution*).

Le sedi di esecuzione, ai sensi del titolo I, art. 4 della Direttiva MiFID II, possono consistere in:

- **un mercato regolamentato**. Sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della Direttiva suddetta;
- **un sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facilities - MTF)**. Sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della Direttiva suddetta;
- **un sistema organizzato di negoziazione (Organised Trading Facilities - OTF)**. Sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della suddetta Direttiva.
- **un internalizzatore sistematico**. Un'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate dall'impresa di investimento per proprio conto mediante esecuzione degli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura sia per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dall'impresa di investimento in relazione al totale delle negoziazioni dell'impresa di investimento sullo strumento finanziario

specifico, oppure per dimensioni delle negoziazioni OTC svolta dall'impresa di investimento in relazione al totale delle negoziazioni nell'Unione sullo strumento finanziario specifico. La definizione di internalizzatore sistematico si applica solamente quando sono superati i limiti prefissati in relazione al modo frequente e sistematico e al modo sostanziale o quando un'impresa di investimento sceglie di partecipare al regime degli internalizzatori sistematici;

- **un negoziatore per conto proprio.** Tale sede si identifica con la medesima Banca nel caso in cui quest'ultima esegua gli ordini del cliente di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta con il cliente stesso e al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

In sintesi, la Banca deve:

- a) **individuare le sedi di esecuzione/trasmissione degli ordini** nel rispetto dei criteri disciplinati dalla normativa. In particolare, nell'effettuare tale individuazione, la Banca per ciascuna delle classi di strumenti finanziari definiti dalla normativa:
 - valuta i fattori di esecuzione indicati dalla normativa stessa, sia **quantitativi** (prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni e natura dell'ordine o qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione) che **qualitativi** (schemi di clearing e interruttori di circuito) al fine di assicurare in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente;
 - definisce **la priorità** da attribuire ai predetti fattori con riferimento ai criteri disciplinati dalla normativa (caratteristiche del cliente e classificazione dello stesso in una delle categorie previste, caratteristiche dell'ordine del cliente, caratteristiche degli strumenti finanziari e caratteristiche delle sedi di esecuzione);
- b) **orientare gli ordini impartiti dal cliente verso una delle sedi di esecuzione/trasmissione** precedentemente individuate, nel rispetto dei criteri descritti nel precedente punto a) in modo da ottenere il miglior risultato possibile per il cliente;
- c) **definire l'informativa** da rendere al cliente in merito alle strategie di esecuzione/trasmissione adottate dalla stessa Banca;
- d) **ricevere dal cliente**, prima della prestazione dei servizi di investimento, il consenso alla strategia di esecuzione, nonché il consenso all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

2. Quadro normativo di riferimento

Le principali fonti normative considerate per la stesura della presente "Policy" sono:

- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
- Regolamento Delegato 2017/565/UE della Commissione del 25 aprile 2016;
- Regolamento Delegato 2017/576/UE della Commissione del 8 giugno 2016;
- Questions and Answers ESMA - On MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics;
- Regolamento Intermediari CONSOB n. 20307 del 15/02/2018.

3. Execution policy

Individuazione delle sedi di esecuzione degli ordini

L'individuazione delle sedi di esecuzione che consentono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente, è stata effettuata dalla Banca tenendo conto dell'importanza attribuita ai fattori di esecuzione, importanza definita nel rispetto dei criteri al riguardo disciplinati dalla normativa (caratteristiche del cliente e classificazione dello stesso in una delle categorie previste,

caratteristiche dell'ordine del cliente, caratteristiche degli strumenti finanziari e caratteristiche delle sedi di esecuzione).

I fattori considerati dalla Banca vengono di seguito descritti in ordine di importanza decrescente.

Fattori quantitativi

1. migliore combinazione tra il prezzo e tutti i costi (costi di accesso, costi di *clearing* e *settlement*, costi pagati a soggetti terzi, oneri fiscali, commissioni dell'intermediario) da sostenere dal cliente per l'esecuzione dell'ordine (***total consideration***);
2. maggior probabilità di esecuzione e regolamento delle operazioni concernenti gli strumenti finanziari (***liquidità della sede di esecuzione***). Al riguardo, sono stati valutati i volumi e la frequenza degli ordini nelle sedi di esecuzione individuate;
3. minor tempo possibile per realizzare e regolare l'operazione (***rapidità di esecuzione e regolamento***).

Fattori qualitativi

1. Schemi di clearing
Meccanismi che permettono alle Banche e alle istituzioni finanziarie, che aderiscono ad una camera di compensazione, di regolare tra loro i rapporti di dare e avere generati da transazioni finanziarie effettuate sui mercati o da scambi di denaro tra intermediari. La camera di compensazione, all'interno dei mercati finanziari, si pone come controparte speculare di tutti i contratti stipulati, con la finalità di limitare il rischio di inadempimento delle transazioni.
2. Interruttori di circuito
Meccanismi che le sedi di negoziazione sono tenute ad attuare in conformità dell'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva MiFID al fine di sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni qualora si registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario.

Quando l'impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. (Art. 27, Sez. 2, Capo II, Titolo II, Direttiva 2014/65/UE).

La Banca non aderisce direttamente ad alcun mercato regolamentato, non gestisce un sistema organizzato di negoziazione e non è internalizzatore sistematico su alcun strumento finanziario.

[La Banca può eseguire o negoziare gli ordini dei clienti anche al di fuori di una sede di negoziazione ovvero di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione \(MTF\) o un sistema organizzato di negoziazione \(OTF\), ponendosi in contropartita diretta del cliente \(agendo cioè in conto proprio\) o trasmettendo ordini a negoziatori che eseguono fuori da una sede di negoziazione previo consenso del Cliente conferito sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.](#)

i. Obbligazioni emesse dalla Capogruppo

La Banca agisce in contropartita diretta con il cliente durante la fase di collocamento dei prestiti obbligazionari emessi dalla capogruppo, in quanto è l'unica sede di esecuzione (mercato primario); non appena concluso il periodo di collocamento, la Capogruppo attiva la procedura di richiesta di ammissione al sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel (mercato secondario), per il tramite della banca aderente Banca Akros e una volta accettata la richiesta, gli ordini della clientela saranno trasmessi in regime di raccolta ordini.

4. Transmission policy

4.1 Individuazione delle sedi alle quali trasmettere gli ordini

L'individuazione delle sedi (soggetti negoziatori) alle quali trasmettere gli ordini impartiti dal cliente alla Banca, al fine di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente stesso, è stata effettuata dalla stessa Banca con riferimento alle strategie di esecuzione degli ordini adottate dai citati soggetti negoziatori ed in particolare con riferimento ai fattori di esecuzione ritenuti prioritari o maggiormente importanti dalla stessa Banca nell'ambito delle predette strategie.

In sintesi, la Banca ha individuato i **soggetti negoziatori** fra quelli che, nell'ambito delle **proprie strategie di esecuzione**, attribuiscono ai fattori di esecuzione la stessa importanza attribuita dalla Banca. Inoltre, la Banca verifica quali dei criteri disciplinati dalla normativa (caratteristiche del cliente e classificazione dello stesso in una delle categorie previste; caratteristiche dell'ordine del cliente; caratteristiche degli strumenti finanziari e caratteristiche delle sedi di esecuzione) sono stati adottati dal soggetto negoziatore per definire l'importanza dei citati fattori e se tali criteri sono conformi a quelli assunti dalla Banca stessa.

In particolare, i fattori considerati dalla Banca per individuare i soggetti negoziatori degli ordini vengono di seguito riportati descritti in ordine di importanza decrescente.

Fattori quantitativi

1. migliore combinazione tra il prezzo e tutti i costi (costi di accesso, costi di *clearing* e *settlement*, costi pagati a soggetti terzi, oneri fiscali, commissioni dell'intermediario) da sostenere dal cliente per l'esecuzione dell'ordine (***total consideration***);
2. maggior probabilità di esecuzione e regolamento delle operazioni concernenti gli strumenti finanziari (***liquidità della sede di esecuzione***). Al riguardo, sono stati valutati i volumi e la frequenza degli ordini nelle sedi di esecuzione sulle quali il soggetto negoziatore esegue gli ordini, nonché il numero di sedi di esecuzione o di altri intermediari (*brokers*) di cui si avvale il soggetto negoziatore scelto; minor tempo possibile per realizzare e regolare l'operazione (***rapidità di esecuzione e regolamento***). Al riguardo, **l'accesso diretto sulla sede di esecuzione** è stata considerata la modalità di esecuzione che permette di eseguire l'ordine nel minor tempo.

Fattori qualitativi

1. Schemi di clearing
Meccanismi che permettono alle Banche e alle istituzioni finanziarie, che aderiscono ad una camera di compensazione, di regolare tra loro i rapporti di dare e avere generati da transazioni finanziarie effettuate sui mercati o da scambi di denaro tra intermediari. La camera di

compensazione, all'interno dei mercati finanziari, si pone come controparte speculare di tutti i contratti stipulati, con la finalità di limitare il rischio di inadempimento delle transazioni.

2. Interruttori di circuito

Meccanismi che le sedi di negoziazione sono tenute ad attuare in conformità dell'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva MiFID II al fine di sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni qualora si registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario.

In sintesi, la Banca identifica per ciascuna categoria di strumenti finanziari, gli intermediari ai quali trasmettere gli ordini ai fini dell'esecuzione e prende tutte le misure adeguate al fine di selezionare gli intermediari che con maggiore probabilità assicurino l'esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni.

In tale contesto la Banca si limita, comunque, ad indirizzare gli ordini al soggetto negoziatore così come ricevuti dal cliente. Inoltre, la Banca verifica la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti negozianti.

4.2 Sedi alle quali trasmettere gli ordini

Si riportano di seguito, per tipologia di strumenti finanziari, le sedi di trasmissione ovvero i soggetti negozianti individuati dalla Banca in applicazione dei criteri descritti al precedente paragrafo 4.1, verso i quali la Banca orienta gli ordini di trasmissione impartiti dal cliente.

La Banca ha preventivamente valutato e accettato la strategia di esecuzione degli ordini adottata dai soggetti negozianti selezionati, ritenuta coerente con i fattori considerati dalla Banca al fine di conseguire la "best execution" per la propria clientela.

Per ulteriori dettagli inerenti le strategie di esecuzione del soggetto negoziatore e le informazioni circa l'ordine dei fattori di esecuzione, si rinvia al documento della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini dello stesso soggetto negoziatore, disponibile sul sito internet dello stesso.

<https://www.equita.eu/it/mifid/execution-policy.html>

<https://www.bancaakros.it/la-nostra-offerta/fixed-income/sabe/>

i. Azioni italiane, titoli di Stato (governativi domestici), obbligazioni (corporate domestici) e strumenti finanziaria collegati.

Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della Banca stessa oppure tramite piattaforma di trading on-line, per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari quotati nei relativi mercati regolamentati (azioni italiane, titoli di Stato, obbligazioni domestiche e *strumenti finanziari collegati*) vengono trasmessi al soggetto negoziatore Equita Sim Spa.

L'orientamento della Banca di eseguire gli ordini di trasmissione per gli strumenti in oggetto impartiti dal cliente tramite il soggetto negoziatore Equita Sim Spa è da riconnettere all'affidabilità della strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla stessa Equita Sim Spa.

Per quanto riguarda gli ordini aventi ad oggetto strumenti azionari, ETF, fondi, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e diritti ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Borsa Italiana, Equita SIM invia gli ordini comparando le seguenti sedi di esecuzione:

- mercati azionari di Borsa Italiana
- CBOE Europe Equities DXE lit order book (di seguito DXE).

Per quanto riguarda gli ordini relativi a strumenti obbligazionari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani, Equita SIM applica una strategia di esecuzione “dinamica”, comparando, per ogni singolo ordine ricevuto, le seguenti sedi di esecuzione e scegliendo quella che consente di ottenere la “best execution”:

- *MOT, EuroMOT*
- *Hi-MTF segmento Quote Driven Misto (ridenominato Vorvel Bonds)*
- *ExtraMOT*
- *EuroTLX*
- *Contributori di Bloomberg “BTFE” in modalità “B-Pipe”*

ii. Azioni estere quotate su mercati regolamentati

Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della Banca stessa oppure tramite piattaforma di trading on-line, per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da azioni estere quotate sui mercati regolamentati, vengono trasmessi al soggetto negoziatore Equita SIM S.p.A. (Equita SIM).

L’orientamento della Banca di eseguire gli ordini di trasmissione su azioni estere impartiti dal cliente tramite il soggetto negoziatore Equita SIM è da riconnettere all’affidabilità della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottata dalla stessa società.

Equita SIM, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli strumenti finanziari, delle sedi di esecuzione su cui i diversi strumenti finanziari sono prevalentemente negoziati, applica due diverse strategie di trasmissione:

- per le azioni quotate sui mercati dei paesi Europei, del Canada e del Far East, nonché per gli strumenti derivati trattati sui mercati esteri, è stata adottata una strategia di trasmissione “statica”, cioè gli ordini vengono trasmessi ai *brokers* impartendo istruzioni specifiche sulle sedi di esecuzione (il “mercato di riferimento”) che per le loro caratteristiche possono garantire in modo duraturo la “best execution”;
- per le azioni quotate sui mercati USA gli ordini vengono trasmessi ai *brokers* che, in base alla regolamentazione vigente su quei mercati, decidono di volta in volta quale sia la sede di esecuzione che consente di ottenere il miglior risultato.

iii. Azioni emesse dalla Capogruppo ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale gestito da Vorvel Sim Spa

Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della Banca stessa per l’acquisto o la vendita di azioni emesse dalla Capogruppo, vengono trasmessi al sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim Spa, mercato “Vorvel Equity Auction”.

Da parte della Banca è stata definita la seguente gerarchia dei fattori di esecuzione: (i) Probabilità di esecuzione; (ii) Rapidità di esecuzione; (iii) Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration); (iv) Probabilità di regolamento; (v) Natura dell’ordine; (vi) Dimensione dell’ordine.

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione, pertanto, è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede, per la clientela retail, di attribuire primaria importanza alla “*total consideration*”. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita, sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

Per detti strumenti finanziari, tra i fattori di esecuzione, è stata attribuita maggiore importanza alla probabilità di esecuzione.

Il soggetto negoziatore è Banca Akros S.p.A..

Il predetto negoziatore è in grado di accedere direttamente al mercato di riferimento, assicurando rapidità di trasmissione dell'ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Il predetto negoziatore è in grado di accedere direttamente al mercato di riferimento, assicurando rapidità di trasmissione dell'ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela.

Le negoziazioni delle azioni della Capogruppo sul mercato Vorvel, segmento “Vorvel Equity Auction” avvengono in “fase d’asta”, attraverso l’abbinamento automatico degli ordini al prezzo teorico d’asta secondo il calendario di negoziazione stabilito da Vorvel Sim Spa e per quanto riguarda la liquidazione secondo il calendario Target. I calendari sono pubblicati sul sito internet di Vorvel (<https://vorvel.eu>). Eventuali deroghe al calendario di negoziazione saranno tempestivamente comunicate da Vorvel S.p.A agli aderenti diretti (nel caso specifico Banca Akros S.p.A.) e pubblicate sul sito internet di Vorvel (<https://vorvel.eu>).

Il prezzo d’asta è il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase d’asta della giornata di negoziazione ed è pubblicato nella Scheda informativa del Mercato sul sito internet di Vorvel (<https://vorvel.eu>).

Il prezzo d’asta non coincide necessariamente con il prezzo di riferimento.

Il lotto minimo, inteso come la quantità minima di ciascun ordine e suoi multipli è di n. 1 azione.

Vorvel Sim SpA, può modificare il lotto minimo e fornisce, attraverso comunicazione sul proprio sito internet (www.himtf.com/it), evidenza della data dalla quale decorrono i nuovi lotti di negoziazione.

I prezzi degli ordini possono variare per valori pari o multipli di 0,20 (Tick). Tale multiplo è soggetto a variazione (attraverso comunicazione di Vorvel Sim Spa sul proprio sito internet <https://vorvel.eu>).

Il prezzo di riferimento è il prezzo al quale sono applicati i limiti di inserimento degli ordini e validazione del prezzo d’asta.

I limiti di inserimento degli ordini e di validazione del prezzo teorico d’asta sono definiti come percentuali del prezzo di riferimento. I limiti sono pubblicati da Vorvel sul sito internet (<https://vorvel.eu>).

In fase di avvio delle negoziazioni il prezzo di riferimento coincide con il prezzo di avvio delle negoziazioni ed è pubblicato sul sito internet di Vorvel Sim S.p.A. (<https://vorvel.eu>).

La determinazione del prezzo cui abbinare gli ordini di acquisto e di vendita avviene secondo le regole di "asta a chiamata" che prevede la fissazione del prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di azioni. Nel caso in cui questa condizione non risulti soddisfatta in modo univoco si applicano in sequenza le seguenti regole:

- Prima regola: il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile la maggior quantità di titoli;
- Seconda regola: a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, è il prezzo che produce il minor sbilancio (quantitativo non incrociabile di titoli corrispondenti alle proposte di negoziazione aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo di conclusione dei contratti);
- Terza regola: a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio, è il prezzo più prossimo all'ultimo prezzo ufficiale.
- Quarta regola: a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio e con prezzi equidistanti dall'ultimo prezzo ufficiale, è il prezzo maggiore tra i due equidistanti.

Il segmento "Vorvel Equity Auction" del Mercato prevede le seguenti fasi ed orari:

Inserimento ordini:

- dal lunedì al giovedì: dalle h. 9.00 alle h. 17.30;
- venerdì dalle h. 9.00 alle h. 11.45.

Fase asta settimanale:

- venerdì dalle h. 11,46 alle h. 12,00

Nel caso in cui la giornata di asta settimanale coincida con una festività prevista dal calendario di negoziazione del segmento del mercato, la fase d'asta viene anticipata al precedente giorno lavorativo.

Gli ordini possono essere immessi solo "a prezzo limitato".

Gli ordini possono essere specificati con le seguenti modalità di esecuzione:

- "valido solo asta": l'ordine può essere inserito solo il giorno d'asta e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo indicato; l'eventuale saldo residuo viene cancellato al termine dell'asta;
- "valido sino a data": l'ordine viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo indicato; l'eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o fino a revoca da parte dell'Aderente Diretto.

L'ordine immesso con modalità "valido sino a data" dovrà avere come data termine validità un giorno d'asta.

Le negoziazioni avvengono al loro prezzo unitario.

Gli ordini conferiti mantengono la priorità temporale e non sono modificabili, ma unicamente revocabili fino all'orario di chiusura dell'asta. La conclusione dei contratti per ciascuno strumento finanziario avviene, per le quantità disponibili, seguendo il criterio di priorità temporale determinato dall'orario di immissione.

La Capogruppo, al fine di garantire una maggiore liquidità alle negoziazioni, nell'ambito delle proprie riserve, può sottoscrivere un contratto di *liquidity providing*, attualmente individuato in Equita Sim SpA.

iv. Obbligazioni non quotate sul mercato regolamentare telematico “MOT” e trattate in una o più sedi di esecuzione gestite dal sistema elettronico di raccolta ordini di BANCA AKROS S.p.A. (c.d. SABE)

Gli ordini impartiti dal cliente alla Banca, tramite le filiali della Banca stessa o tramite internet, per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da obbligazioni non quotate sul mercato regolamentato telematico “MOT” e trattate in una o più sedi di esecuzione gestite dal sistema elettronico di raccolta ordini, denominato “SABE”, vengono trasmessi al soggetto negoziatore Banca Akros S.p.A..

La scelta della Banca di eseguire gli ordini di trasmissione impartiti dal cliente tramite Banca Akros S.p.A. è motivato dall'adozione di quest'ultimo di un sistema elettronico di raccolta ordini (SABE), in grado di ottenere il miglior risultato possibile in modalità “dinamica” (*best execution* “dinamica”). Tale strategia di esecuzione consente alla Banca di ottenere per il cliente finale condizioni di esecuzione convenienti economicamente ed efficienti sotto un profilo operativo. Nella determinazione del miglior risultato possibile per il cliente, SABE tiene conto del prezzo dell'obbligazione, dei costi annessi e della rapidità/probabilità di esecuzione. Il sistema elettronico di raccolta indirizza gli ordini su differenti canali di esecuzione rappresentati, oltre che dai mercati regolamentati, dai *multilateral trading facility* e dai *market maker* OTC come specificato nell'apposita documentazione fornita in merito alla policy di esecuzione di Banca Akros S.p.A.. Infine, tramite SABE, Banca Akros può ricorrere alla negoziazione in conto proprio nei casi in cui altri *market makers* non selezionati esprimano quotazioni migliori rispetto alle altre sedi di esecuzione e queste non accettino l'esecuzione stessa.

v. Obbligazioni emesse dalla Capogruppo

Gli ordini impartiti dal cliente, tramite le filiali della Banca, per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da obbligazioni emesse dalla Capogruppo, vengono inviati al sistema elettronico di raccolta ordini di Banca Akros S.p.a. (SABE) ed eseguiti sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel. Al fine di assicurare la liquidità di detti titoli sul mercato, la Banca ha siglato con Banca Akros un contratto di Specialist, in virtù del quale, Banca Akros si impegna a garantire quotazioni continuative in denaro e lettera (contratto sospeso in caso di indisponibilità di obbligazioni di propria emissione).

Per la definizione dei prezzi dei predetti strumenti viene applicato il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa, utilizzando una curva di rendimenti appositamente calcolata da Banca Akros in qualità di Specialist. Detta curva tiene conto dello spread di credito dei bond bancari con rating BBB ed un ulteriore spread calcolato a sua volta dalla differenza intercorrente tra i due indici ITRXEUE ed ITRXESE, differenza che ha lo scopo di mettere in luce il divario di spread esistente tra i titoli senior e quelli subordinati. Ai suddetti tassi così calcolati può essere aggiunto un ulteriore spread eventualmente concordato dalla Banca e dallo Specialist ogni sei mesi. Ai prezzi dei titoli obbligazionari, così calcolati, potrà essere applicata una differenza denaro/lettera che sarà al più pari a 1,50 punti percentuali

5. Istruzioni specifiche impartite dal cliente

Nei casi in cui il cliente impartisca alla Banca istruzioni specifiche per l'esecuzione degli ordini, ciò potrebbe impedire, relativamente agli elementi oggetto delle istruzioni, la scelta di una delle sedi di esecuzione e di trasmissione descritte nei precedenti paragrafi. In tale contesto, la Banca non garantisce il miglior risultato possibile per il cliente (*best execution*).

6. Riesame delle strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini

Come definito dall'art. 65 par. 7 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017, la Banca controlla a cadenza regolare l'efficacia della politica stabilita e, in particolare, controlla la qualità dell'esecuzione delle entità in essa indicate e, laddove opportuno, pone rimedio a eventuali carenze. La Banca riesamina almeno una volta all'anno la politica e le disposizioni. Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante che influisce sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. La Banca valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l'ipotesi di apportare modifiche alle sedi di esecuzione o alle entità sulle quali fa significativo affidamento per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori. Una modifica rilevante è un evento significativo che potrebbe influire sui parametri dell'esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prezzo, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine.

Le modifiche rilevanti in ordine alla scelta delle sedi di esecuzione degli ordini del cliente vengono comunicate tempestivamente dalla Banca al cliente stesso.

7. Disponibilità del documento di sintesi sulla strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini impartiti dal cliente

Il presente documento è fornito alla clientela nell'ambito dell'informativa precontrattuale prima della prestazione di un servizio e/o attività di investimento, oltre ad essere disponibili presso la Direzione Generale e tutte le filiali della Banca, alle quali il cliente può rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottate dalla Banca.

Nel caso di modifiche rilevanti il presente documento viene consegnato al cliente prima di procedere all'esecuzione dell'ordine.

Inoltre, il predetto documento e le relative integrazioni e modificazioni vengono pubblicate nel sito internet della Banca (www.blubanca.it)

8. Obblighi di informativa nei confronti della clientela

Le nuove disposizioni normative del framework MiFID II (Regolamento Delegato (UE) 575/2017 e Regolamento Delegato (UE) 576/2017) obbligano la Banca a predisporre il seguente documento di informativa periodica alla clientela.

Report sulle prime 5 sedi di esecuzione/broker utilizzati dalla Banca

In linea con il Regolamento Delegato (UE) 576/2017, la Banca pubblica informazioni circa gli ordini dei clienti eseguiti nelle prime 5 sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, Market Maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei soggetti citati.

Il Report sulle prime 5 sedi di esecuzione/broker è pubblicato con frequenza annuale, entro il mese di aprile dell'anno successivo al periodo di valutazione in un formato che ne consenta il download.

Il Regolamento Delegato (UE) 576/2017 definisce il contenuto e le modalità di rappresentazione delle informazioni oggetto di reporting. Il Report deve contenere le seguenti informazioni distinte per classe di strumento finanziario e tipologia cliente:

- Volume Negoziato
- Ordini Eseguiti
- Percentuali ordini passivi (iscritti nel book di negoziazione che ha fornito liquidità)
- Percentuali ordini aggressivi (iscritti nel book di negoziazione che ha assorbito liquidità)
- Percentuali ordini orientati (ordini in cui il cliente, prima dell'esecuzione dell'ordine, ha indicato una specifica sede di esecuzione).

9. Sedi di esecuzione/negoziazione di Backup

In relazione alle sedi di negoziazione/esecuzione individuate nella presente “Policy”, si individuano le seguenti sedi di negoziazione di backup.

Strumenti finanziari	Negoziatore	
	Principale	Backup
Azioni italiane, titoli di Stato (governativi domestici), obbligazioni (corporate domestici), warrants, covered warrants, ETF, ETF strutturati ed ETC	Equita	Akros
Azioni estere quotate su mercati regolamentati	Equita	Akros
Azioni di propria emissione, ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale gestito da Vorvel	Akros	
Obbligazioni non quotate sul mercato regolamentare telematico “MOT” e trattate in una o più sedi di esecuzione gestite dal sistema elettronico di raccolta ordini di BANCA AKROS S.p.A. (c.d. SABE)	Akros	Equita
Obbligazioni di propria emissione	Akros	

